



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SPAZI, AREE PUBBLICHE E LOCALI COMUNALI PER PROPAGANDA POLITICO/ELETTORALE

Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 23.04.2009

Art. 1 -Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini di richiesta di suolo pubblico ed utilizzo locali comunali per propaganda politica e/o elettorale, in particolare nelle competizioni elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei deputati;
- dei rappresentanti al Senato della repubblica;
- dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- del Presidente e del Consiglio Regionale;
- del Presidente e del Consiglio Provinciale;
- del Sindaco e del Consiglio Comunale;

nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie ed attività propagandistica politica.

Art. 2 -Aree concedibili

1. Luoghi in cui è possibile autorizzare gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere o altro inerenti alla propaganda politica/elettorale:

FRAZIONI	N. Totale Postazioni	LUOGO AUTORIZZATO	Localizzazione Postazione
SONA	3	Piazza della Vittoria	1- destra scalinata Chiesa
			2- destra monumento caduti
			3- fronte Farmacia
	1	Area Parcheggio dietro la Chiesa	
	1	Area parcheggi località Valle	
PALAZZOLO	1	Piazza IV Novembre	
	2	Piazza Vittorio Veneto	1- lato destro (direz.Chiesa)
2- lato sinistro (direz.Bussolengo)			
S.GIORGIO IN SALICI	1	Via Don Castello	
	1	Angolo Via Celà–Via Belvedere–Via Cason	
LUGAGNANO	1	Via XXVI Aprile	Davanti civico n. 12
	1	Via Case Nuove	Davanti al civico n.27
	1	Via Volturmo	Parcheggio
	1	Via di Mezzo	Tra i civici n. 2 e n.4
	1	Piazzetta BTG Alpini (esclusi giorni di mercato)	Sul marciapiede rialzato – parte centrale interna
	1	Via Don Fracasso	
	2	Piazza Martiri della Libertà	1- davanti civico n.9 – lato sx
			2- davanti civico n.10
1	Angolo Via Cao Prà – P.zza Don Brunelli		

2. Nella domanda per luoghi pubblici potrà essere richiesta solamente una unica postazione per ciascuna frazione.
3. Altre Piazze/Vie, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere concesse qualora non comportino problemi alla viabilità, all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o disturbo alla quiete pubblica.
4. I comizi elettorali potranno essere tenuti nelle frazioni e seguenti Piazze:
 - Sona – Capoluogo** .. Piazza della Vittoria
 - Palazzo** Piazza Vittorio Veneto
 - Lugagnano**..... Piazza Martiri della Libertà
 - San Giorgio Salici**... Via Segradi

I medesimi dovranno svolgersi nei seguenti orari: dalle 09,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 23,00.

Nell'ultimo giorno consentito per la propaganda elettorale potranno prolungarsi fino alle ore 24,00.

5. Nella domanda per comizi dovrà essere richiesta solamente la disponibilità per una sola Piazza ed una sola data.
6. Per l'ordine di utilizzazione delle aree suddette, in presenza di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà secondo la data ed il numero di protocollo.
7. In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di propaganda e pubblicità politico elettorale negli stessi luoghi e nelle stesse ore.
8. Fuori dal periodo elettorale fissato, le domande dovranno scontare l'imposta di bollo. Inoltre una marca dovrà essere allegata per l'atto di concessione.

Art. 3 – Soggetti che possono presentare la domanda

1. Può presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico e uso di locali comunali per propaganda politica/elettorale il segretario/presidente, a livello locale, del Gruppo /Partito/ Movimento/ Associazione o suo delegato.

Art. 4 –Presentazione della domanda

1. Le domande vanno presentate tramite apposito modello, reperibile presso il Servizio Tributi e l'URP (*Ufficio Relazioni con il Pubblico*) o scaricabile dal sito internet www.comune.sona.vr.it.
2. Le stesse possono essere presentate: a mano, oppure inviate per posta, via fax o e-mail e devono pervenire al protocollo del Comune almeno 3 (tre) giorni prima dell'occupazione delle aree o dei locali comunali.

3. Le domande non devono essere presentate prima di 20 (venti) giorni dall'inizio dell'occupazione richiesta.

Art. 5 – Tariffe

1. Per l'utilizzo del suolo pubblico di cui all'art.2 per fini di propaganda politica/elettorale dovranno essere versate i seguenti importi:
Suolo fino a 10 mq:..... esente
Suolo oltre i 10 mq: secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per il C.O.S.A.P.
2. Il versamento sarà effettuato in una delle seguenti forme:
a)- bonifico bancario **IT23 B 05188 59872 00000010050**
b)- c.c.postale n. **18358374**-Comune SONA-Serv.Tesoreria
c)- Vers. in **Tesoreria-BPV-BSGSP** di Sona/Bosco/Lugagnano/Palazzolo
3. Con delibera di Giunta Comunale potranno essere variate le tariffe sopra riportate.

Art. 6 – Utilizzo di luoghi chiusi

1. Per la propaganda politica/elettorale, per riunioni, potrà essere richiesto l'uso di sale comunali, di cui al successivo comma, con le stesse procedure di cui all'art. 4.
2. A copertura dei costi, l'uso sarà oneroso, con le seguenti tariffe:

Locale	Tariffa giornaliera (€)
	Nel periodo elettorale fissato dalla Prefettura
Sala Consiliare	15,00
Sala Affreschi	10,00
Sala Civica S.Giorgio	10,00

3. Il versamento sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 5, comma 2.
4. L'utilizzo delle suddette sale da parte di tutte le forze politiche per esporre l'andamento dell'azione amministrativa sarà gratuito.

Art. 7 – Pubblicità della propaganda

1. I mezzi acustici a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini .
2. A norma del combinato disposto del cpv. dell'art. 7 legge 130/1975 e cpv. art. 59 D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante

altoparlante istallato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

3. La pubblicità sonora dovrà svolgersi nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui all'art. 15 *del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2008.

Art. 8 – Poteri del Comune

1. Per esigenze particolari, il Comune può revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione concessa.
2. In tal caso verranno restituite le eventuali somme già versate.

Art. 9 – Divieti

1. Sulle aree concesse in uso non dovranno essere eseguiti interventi a modifica dello stato attuale, se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Sulle aree ove vengono autorizzate più occupazioni (*esclusi i comizi*), le postazioni dovranno essere tenute a distanza di almeno 10 (*dieci*) metri una dall'altra.

Art. 10 – Garanzie e Responsabilità

1. Dovrà essere garantita accessibilità all'uso delle aree e dei locali a tutti i Gruppi/Partiti/Associazioni/Movimenti interessati, sempre che ne abbiano fatto richiesta nei tempi di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il concessionario è responsabile dello svolgimento dell'attività e di eventuali danni comunque provocati nel corso dell'occupazione.
3. L'area o locale concesso dovrà essere lasciato pulito e nello stato iniziale.

Art. 11 – Disposizioni prefettizie

1. L'utilizzo di aree e locali comunali per propaganda politica/elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in merito dettate dalla Prefettura.

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, dovrà farsi riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale in merito.